



AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA
DELLA CARNIA
SAN LUIGI SCROSOPPI

via morgagni, 5 - 33028 - tolmezzo - ud
tel. +39 0433 481611 - fax. +39 0433 44422
c.f./p.iva 00170100309

www.aspcarnia.it - info@aspcarnia.it - postacert@pec.aspcarnia.it

BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA “SAN LUIGI SCROSOPPI”.

Procedura aperta per servizi superiori ad euro 100.000 (art. 157, comma 3 3 60 del D.Lg. 50/2016) CUP: D35I16000120004

CIG: 70439481C7

Codice AUSA: 0000155663

SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO

1. L’oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di cui all’articolo 24, comma 1, decreto legislativo n. 50 del 2016 come individuati all’articolo 5 del presente contratto, ai sensi degli articoli 23 e 101 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed inoltre degli articoli 91, 92 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativi all’intervento efficientamento energetico dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” nel Comune di Tolmezzo.
2. L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all’articolo 5, comma 3.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 23, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 23 del presente contratto:
 - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 70439481C7;
 - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D35I16000120004;

ARTICOLO 2 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. I corrispettivi per la remunerazione complessiva dei servizi includono tutti i compensi necessari allo svolgimento delle prestazioni indicate nel presente contratto.
2. Qualora l’Azienda ritenga di richiedere l’espletamento di prestazioni aggiuntive, ancorché non affidate e/o non previste dal presente contratto, necessarie per il buon esito o il proseguimento delle attività cui sono riferiti i servizi oggetto d’incarico, il Tecnico incaricato, contestualmente alla firma del presente contratto, si obbliga ad accettare l’incarico ad esse relativo.
3. In relazione a tali prestazioni aggiuntive, è stabilito, sin d’ora, che i corrispettivi per la loro remunerazione, saranno concordati tra le parti prendendo a riferimento per la determinazione del corrispettivo i parametri di calcolo vigenti, ed applicando all’importo così determinato il ribasso percentuale offerto in sede di gara; restano valide le rimanenti condizioni stabilite all’art. 7 e rimane fermo, in ogni caso, quanto stabilito all’art. 12.

4. E' comunque in facoltà dell'Azienda assegnare l'incarico, per le prestazioni aggiuntive di cui al presente articolo, ad altro soggetto diverso dal Tecnico incaricato.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Azienda non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Azienda; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Azienda medesima, anche in ottemperanza ai principi di «best practice», con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. I rapporti con il Tecnico incaricato sono tenuti dal Responsabile Unico del Procedimento nominato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, ai sensi dell'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 50/16.

ARTICOLO 5 – PRESTAZIONI

1. Il Tecnico incaricato attraverso la progettazione e la D.L. dovrà garantire il raggiungimento dei risultati previsti dalla lettera di invito approvata con DGR 1673 del 9/9/2016 a valere sul POR FESR 2014-2020 - Linea di intervento 3.1.B.2 – “Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti”.
2. Nella progettazione e nella D.L. dovranno inoltre essere adottate soluzioni tecniche, impiantistiche e architettoniche per il risparmio energetico a basso impatto ambientale e a ridotta manutenzione applicando i Criteri Ambientali Minimi – CAM - previsti dall'Allegato 2 al D.M. 11/1/2017, pubblicato su G.U. n. 16 del 28/1/2017).
3. L'incarico prevede la stesura del:

A) Progetto di fattibilità tecnica ed economica (art. 23 comma 6 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50).

Il progetto di fattibilità è dovrà essere redatto secondo le indicazioni riportate nello studio di fattibilità (se esistente) e essere composto da: *(l'elenco sottoriportato è di carattere generale, gli atti e documenti richiesti sono quelli pertinenti alla specifica tipologia dell'affidamento)*

- a) relazione illustrativa;
- b) relazione tecnica nella quale devono essere contenuti tutti gli argomenti caratterizzanti l'intervento;
- c) elaborati grafici del progetto, costituiti:

- 1) dallo stralcio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- 2) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
- 3) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto. I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.
- 4) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:
 - la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere, una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella relazione di cui alle lett. a), b),
 - una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
 - le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
 - la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.
- d) calcolo sommario della spesa effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati;
- e) quadro economico che sarà così costituito:
 - lavori dei lavori a misura, a corpo, in economia;
 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - importo dei lavori a base d'asta;
 - somme a disposizione della stazione appaltante per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - rilievi, accertamenti e indagini;
 - allacciamenti ai pubblici servizi;
 - imprevisti;
 - spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del codice;
 - spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
 - eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

B) Progetto Definitivo (art. 23 comma 7 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50).

Il progetto definitivo dovrà essere redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva

progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo e dovrà essere composto da: *(l'elenco sottoriportato è di carattere generale, gli atti e documenti richiesti sono quelli pertinenti alla specifica tipologia dell'affidamento)*

- 1) **relazione generale;**
- 2) **relazioni tecniche e relazioni specialistiche;**
- 3) **elaborati grafici** descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, da:

- a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento e rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti;
- c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
- d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
- e) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
- f) tutti i prospetti nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
- g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
- h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
- i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

Per interventi su opere esistenti gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
- devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute.

I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile del procedimento.

4) **studio di impatto ambientale** ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale (art. 27 del Reg.);

5) **calcoli delle strutture e degli impianti** devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.

6) **disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici**. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto;

7) **censimento e progetto di risoluzione delle interferenze** sulla base della modulistica propria degli enti preposti, qualora l'intervento prevede interventi in tal senso;

8) **piano particellare di esproprio**. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.

Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.

Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo.

- 9) **elenco dei prezzi unitari** ed analisi questi sono dedotti dai vigenti prezzi della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dal codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzi, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
 - b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il dieci e il quindici per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
 - c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore;
- 10) **computo metrico estimativo.** In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante. L'importo di ogni singola voce, dovrà essere scomposta tra il costo degli oneri della sicurezza diretti ed indiretti, ed il costo che costituirà, sommato alle altre voci del computo stesso, l'importo a base d'asta:
- 11) **aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;**
- 12) **quadro economico** che sarà così costituito:
- a) lavori dei lavori a misura, a corpo, in economia;
 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
 - importo dei lavori a base d'asta;
 - b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - rilievi, accertamenti e indagini;
 - allacciamenti ai pubblici servizi;
 - c) imprevisti;
 - d) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
 - e) accantonamenti previsti dal codice;
 - f) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
 - g) spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
 - h) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
 - i) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
 - j) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
 - k) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
- 13) **fascicoli completi** per l'ottenimento di eventuali pareri, nulla-osta, autorizzazioni, in ottemperanza alla documentazione richiesta da ogni singolo Ente preposto, (es. ambientale paesaggistico, idraulico, idrogeologico, ASL, Coni, VV.FF. ecc).

C) Progetto Esecutivo (art. 23 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50).

Il Progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisoriale.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento e dovrà essere redatto in modo che tutte le opere e le relative lavorazioni siano compiutamente definite nei minimi particolari architettonici, strutturali, impiantistici, manutentivo e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente e dovrà essere composto da: *(nota: l'elenco sottoriportato è di carattere generale, gli atti e documenti richiesti sono quelli pertinenti alla specifica tipologia dell'affidamento)*

1) **relazione generale;**

2) **relazioni specialistiche;**

3) **elaborati grafici** comprensivi delle strutture e degli impianti. Gli elaborati grafici esecutivi, dovranno essere eseguiti con i procedimenti più idonei e saranno costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da:

- elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
- elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

I grafici devono essere redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

I grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

4) **elaborati** di tutti i lavori da eseguire in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena

compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

- uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l'ambiente;
- l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
- la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
- lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.
- elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

- 5) **calcoli esecutivi delle strutture ed impianti**, se previsti. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

- gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:
- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

- per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione nonché la relazione di calcolo contenente:
 - a) l'indicazione delle norme di riferimento;
 - b) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
 - c) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate.

Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

- a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50 e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
- b) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

I valori minimi delle scale contenuti possono variare su motivata indicazione del responsabile del procedimento;

- 6) **Il Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti**, dovrà essere costituito da:
 - a) manuale d'uso e dovrà contenere le informazioni previste dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. 207/10;
 - b) manuale di manutenzione e dovrà contenere le informazioni previste dall'art. 38 comma 5 del D.P.R. 207/10;
 - c) il programma di manutenzione e dovrà contenere le informazioni previste dall'art. 38 comma 6 del D.P.R. 207/10; eventuali deroghe potranno essere previste per particolari interventi dal responsabile del procedimento;
- 7) **Piano di sicurezza e coordinamento** è il documento complementare al progetto esecutivo e quindi fa parte integrante con il medesimo, verrà redatto secondo le disposizioni previste dall'art. 100 e l'allegato XX del D.Lgs. 81/08 e dovrà contenere il quadro di incidenza della manodopera, con l'indicazione dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera come previsto dal D.Lgs. 50/16 e dovrà essere evidenziato nel computo metrico estimativo essendo tale costo non soggetto a ribasso d'asta, sarà inoltre corredato dalla quantificazione dei costi della sicurezza diretti ed indiretti;
- 8) **Cronoprogramma delle lavorazioni** costituita da un diagramma del tipo Gant e dovrà rappresentare la pianificazione delle lavorazioni e gli importi previsti nell'arco di tempo stabilito per la loro esecuzione, nel computo del periodo di esecuzione dovrà tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento sfavorevole;
- 9) **Elenco prezzi unitari** utilizzando i prezzi adottati per la redazione del progetto definitivo, ed integrati da nuovi prezzi redatti con le stesse modalità;
- 10) **Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico** sarà costituito come indicato alla lett. n) del progetto definitivo, sarà redatto applicando le quantità delle lavorazioni desunte dagli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio del progetto esecutivo, il computo metrico dovrà essere suddiviso, nell'applicazione dei costi delle lavorazioni, in costo degli oneri della sicurezza e costo del personale, non soggetti a ribasso d'asta e dall'importo da porre a base d'asta. L'elaborazione del computo metrico dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante;

- 11) **Quadro economico** il quale dovrà essere suddiviso per i lavori a corpo, a misura ed in economia, con l'ulteriore suddivisione per le varie categorie, il riepilogo dei costi, desunti dal computo metrico estimativo, degli oneri della sicurezza, del costo del personale e dell'importo da porre a base d'asta.
- 12) Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui alla lett. n) del progetto definitivo;
- 13) **Schema di contratto** che conterrà le clausole dirette a regolare il rapporto tra l'Ente appaltante e l'Impresa (come dallo schema predisposto dall'Ufficio);
- 14) **Capitolato speciale d'appalto** che conterrà le prescrizioni tecniche da applicare all'appalto oggetto della presente convenzione. Tale elaborato dovrà essere completato dal Tecnico incaricato nella parte relativa all'ammontare dell'appalto, all'elencazione delle categorie prevalenti e scorporabili o subappaltabili, ai lavori da contabilizzare a misura e a corpo, alle campionature e prove tecniche, alla tabella di designazione delle varie incidenze percentuali delle varie specie di lavori, al termine di ultimazione, l'incidenza del costo della mano d'opera. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
 - la categoria prevalente;
 - le categorie scorporabili di importo superiore al 10% dell'importo totale e subappaltabili a scelta del concorrente;
 - nell'ambito delle categorie suddette, quelle definite strutture, impianti ed opere speciali;
 - quelle categorie che superano il 15% scorporabili.Il Capitolato dovrà essere suddiviso in due parti:
 - relazione contenente la descrizione delle lavorazioni e tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, esplicando aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
 - relazione contenente la specificazione delle prescrizioni tecniche, le modalità di misurazione di tutte le lavorazioni previste, i requisiti di accettazione dei materiali le modalità delle prove, la documentazione da presentare in ordine alle omologazioni di prodotti ecc.;
- 15) **Dichiarazione di conformità urbanistica** redatta ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, e dell'art. 11 comma 1 della L.R. 11/11/2009 n° 19, da titolo abilitativo al permesso a costruire i quali stabiliscono che la delibera di approvazione del progetto ha i medesimi effetti del provvedimento autorizzativo in linea di polizia edile;
- 16) **Dichiarazione di conformità al progetto definitivo**, se previsto;
- 17) **Dichiarazioni attestazioni diverse** necessarie per l'intervento in oggetto;
- 18) **Eventuali elaborati o studi necessari** a dare l'opera finita in ogni suo particolare;

D) Direzione assistenza e contabilità dei lavori

L'Azienda individuerà prima di procedere all'affidamento dei lavori l'ufficio di direzione lavori.

Il Direttore dei Lavori dovrà avere cura che le opere siano eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto esecutivo ed al contratto d'appalto.

Qualora il Direttore dei Lavori si avvalga di collaboratori, quali direttori Operativi o Ispettori di Cantiere gli stessi risponderanno direttamente dell'attività a cui sono preposti al D.L. medesimo. I nominativi di tali collaboratori dovranno essere preventivamente comunicati all'Ente Appaltante e formalmente accettati da quest'ultimo. Le relative spese sono a totale carico del Direttore dei lavori stesso.

Al Direttore dei Lavori compete:

- a) la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
- b) la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto

dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni;

- c) tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente contratto nonché:
- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice;
 - l'assistenza e la direzione dei lavori;
 - la tenuta dei libri di misura e dei registri di contabilità; la tenuta del giornale dei lavori e la riconsegna degli originali all'ente appaltante;
 - l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito netto, comprese le ritenute dello 0,50% pari all'importo stabilito dal capitolo speciale di appalto allegato al progetto esecutivo. Il S.A.L. dovrà essere vistato, (se persona diversa) oltre che dal Direttore dei Lavori, anche dal Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori nominato ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e succ. mod. ed int.. In allegato agli stati di avanzamento, dovranno essere inoltre indicati i nominativi delle ditte subappaltatrici interessate ai lavori da liquidarsi, con evidenziata la percentuale di lavori di contratto eseguiti al fine di verificare, puntualmente, le posizioni contributive di tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni;
 - la verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia nella fase di inizio dei lavori, sia in sede di emissione dei stati di avanzamento dei lavori. Ai sensi dell'art. 73, comma 4, del regolamento. Mentre il D.U.R.C. verrà richiesto dal la Stazione appaltante, come previsto dall'art. 16 bis comma 10 della Legge 28/01/2009 n° 2 per l'emissione del Certificato di pagamento;
 - la redazione:
 - a) dei verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione lavori, gli ordini di servizio ecc., debitamente sottoscritti dal D.L. e dall'Impresa, e le verifica della bollatura da parte dell'appaltatore, (come previsto dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 97 /E del 27 marzo 2002 sugli atti soggetti all'imposta di bollo) i quali dovranno pervenire all'Ente appaltante entro 5 (cinque giorni) dalla relativa redazione. In caso contrario, si applicheranno le penali previste dalla presente convenzione;
 - b) di tutta la documentazione che il Capitolato Speciale d'Appalto pone a carico dell'appaltatore;
 - c) del certificato di regolare esecuzione;
 - d) del conto finale;
 - e) del progetto rigorosamente aggiornato con le modifiche apportate ai lavori durante l'esecuzione degli stessi eseguite dall'appaltatore ed approvate dal Direttore dei Lavori o dall'Ente Appaltante, comprensivo delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche, ecc., atto a programmare futuri interventi di manutenzione e predisposto anche su supporto CD sotto forma di file DXF e DWG per Autocad LT per gli elaborati grafici ed in formato Word per i testi di progetto.

ARTICOLO 6 – VERIFICHE E VALIDAZIONE DEL PROGETTO

1. Il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto definitivo dovranno essere verificati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50, il progetto esecutivo dovrà essere validato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 26.

ARTICOLO 7 – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. L'onorario delle prestazioni tecniche, di cui all'articolo 5, sono stabilite in base all'offerta presentata in sede di gara.
2. L'importo complessivo delle prestazioni oggetto della presente convenzione ammonta pertanto a € _____ oltre al 4 % per oneri previdenziali e al 22 % per onere I.V.A. per complessivi € _____.
3. L'importo così determinato avrà carattere definitivo e non sarà soggetto a rideterminazione consuntiva in aumento fatta salva la rideterminazione per aver effettuato prestazioni inferiori a quelle concordate con la parcella allegata alla presente convenzione e fatte salve esplicite disposizioni impartite dall'Azienda per atti formali preventivamente concordati.
4. Qualora per qualsiasi motivo, sia esso dovuto al Direttore dei Lavori, all'Impresa esecutrice o all'Azienda, il termine di ultimazione dei lavori si protragga oltre il termine contrattuale, al Tecnico incaricato non spetterà alcun maggior compenso o riconoscimento per le prestazioni professionali svolte nel predetto termine.
5. L'onorario sopra determinato è comprensivo di tutte le incombenze necessarie all'espletamento dell'incarico conferito compresi i sopralluoghi ed i rapporti con gli Enti e gli Istituti interessati dai lavori, nessuno escluso.
6. L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con il responsabile Unico del Procedimento che fornirà le necessarie indicazioni sullo sviluppo della procedura, la compilazione dei progetti e lo svolgimento della direzione lavori.

ARTICOLO 8 – TERMINI DI CONSEGNA

1. Il progetto preliminare dovrà essere consegnato 30 dalla data di dalla data di comunicazione a procedere da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
2. Il progetto definitivo dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla data dalla ricezione della comunicazione scritta della Stazione Appaltante.
3. Il progetto esecutivo, comprensivo del Piano di sicurezza e Coordinamento previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere consegnato entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta della Stazione Appaltante.
4. La Direzione Lavori dovrà presentare tutti i documenti contabili indicati agli articoli 181-182-183-186-187-193-194-195-199-200 del D.P.R. 207/10 entro i termini stabiliti dalla vigente normativa o secondo le disposizioni del R.U.P.
5. Qualora nella fase di verifica e di validazione risulti necessario introdurre delle modifiche ed integrazioni degli elaborati progettuali, le relative integrazioni dovranno essere consegnate nei termini indicati nella relativa comunicazione.
6. Qualora la procedura di gara preveda nell'offerta economicamente più vantaggiosa una riduzione dei tempi di consegna delle varie fasi progettuali, **non saranno concesse proroghe al termine di presentazione di tali progetti**, per cui verrà applicato il successivo art. 10, e trascorsi i termini ivi previsti, si procederà alla revoca dell'incarico.

ARTICOLO 9 – VARIANTI

1. Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore, se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dall'Azienda.
3. L'Azienda affida l'incarico relativo alle varianti prioritariamente allo stesso Tecnico incaricato della D.L. salvo che le stesse non siano a lui addebitabili per colpa o negligenza.
4. Il Direttore dei Lavori propone al Responsabile Unico del Procedimento la redazione di una perizia suppletiva e di variante indicandone i motivi in apposita relazione con allegato l'ipotesi del quadro economico proposto.
5. Sono considerate varianti:
 - a) le varianti motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della progettazione e comunque consentite dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
 - b) le varianti rese necessarie per l'utilizzo dei ribassi d'asta, finalizzate comunque al miglioramento ed alla funzionalità dell'opera e non superiori al 5 % dell'importo contrattuale;
 - c) le varianti che prevedono modifiche non sostanziali al progetto approvato.
6. Il termine per la consegna degli elaborati di variante è indicato nell'atto di autorizzazione alla predisposizione della stessa. In sede di richiesta di proposta di variante, il Tecnico incaricato presenterà idoneo preventivo di parcella, le cui prestazioni potranno essere compensate a percentuale, applicando sull'importo dei maggiori lavori di variante la stessa percentuale del progetto e le prestazioni parziali previste dal D.M. 17.06.16, espressamente eseguite;
7. Non sono considerate varianti:
 - a) le varianti apportate dal Direttore dei Lavori che modificano le quantità in più o in meno delle categorie dei lavori indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) le varianti che, pur prevedendo nuovi prezzi unitari, rientrano nell'ipotesi della precedente lettera b. 1, relative ad interventi di dettaglio;
 - c) le varianti rese necessarie per errata previsione di opere od interventi prevedibili in sede di progettazione;
 - d) le varianti che eccedono il quinto in più o in meno dell'importo originario del contratto, per le quali si dovrà procedere alla predisposizione di nuovo progetto ed indizione di una nuova gara.
8. Le varianti non sostanziali rientrano nell'onorario di cui all'articolo 12, fatta eccezione per le varianti di cui alla lettera b), che potranno essere oggetto di revoca dell'incarico e di quelle indicate alla lettera d), che saranno oggetto di altro incarico.

ARTICOLO 10 – CONFERIMENTI VERBALI

Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Azienda, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Azienda, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Azienda, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Azienda.

ARTICOLO 11 - PENALI

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.
2. Le penali per qualunque ritardo nella fase di progettazione di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3, si applicano all'intero importo dei corrispettivi relativo a tale fase. Qualora durante la stessa fase il ritardo venga recuperato e pertanto sia rispettato il termine complessivo (la somma dei termini) di cui all'articolo 8, la penale è ridotta e applicata all'importo del singolo segmento progettuale per il quale si è verificato il ritardo.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Azienda in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
4. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.
5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Azienda o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che la stessa debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato nonché in conseguenza della perdita o della revoca del finanziamento regionale POR FESR 2014-2020.
6. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all'importo dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
 - a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie pertinenti l'ultimazione dei lavori oppure necessarie all'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 4.

ARTICOLO 21 – GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Tecnico incaricato presta una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti dovute ad errori progettuali resesi necessarie in corso di esecuzione.
3. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
4. Tale la garanzia si intende prestata mediante polizza generale di responsabilità civile professionale n° _____ in data _____, rilasciata da _____, intestata a _____.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni professionali previste all'art. 5 verrà effettuato previa presentazione delle relative notule o fatture.
2. L'importo di cui all'articolo 7 verrà liquidato sulla base dell'offerta allegata al presente contratto, come segue:
 - a) PROGETTAZIONE:
le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, verranno liquidate ad avvenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda delle rispettive fasi progettuali, ovvero in unica soluzione ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo previa verifica della regolarità contributiva.
 - b) DIREZIONE ASSISTENZA E CONTABILITA' :
le prestazioni per la direzione lavori verranno liquidate su presentazione delle relative notule o fatture, in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori o all'importo di altri documenti contabili, con la trattenuta di garanzia del 10%, da svincolarsi dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
 - c) RATA DI SALDO:
Il compenso relativo al Certificato di Regolare Esecuzione verrà liquidato ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
3. Non si procederà in ogni caso alla liquidazione del saldo dell'onorario, qualunque sia l'ammontare dello stesso, se il Tecnico incaricato:
 - non ha presentato tutti i documenti contabili 181-182-183-186-187-193-194-195-199-200 del D.P.R. 207/10.
 - non ha consegnato la copia delle eventuali varianti o perizie suppletive e dei disegni contabili anche su CD sotto forma di file DXF e DWG per Autocad LT per gli elaborati grafici e con Word per i restanti elaborati.
 - non ha provveduto al controllo e alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari durante l'esecuzione dei lavori, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione esecutiva, non ha verificato la documentazione as build da presentare o presentata dall'impresa appaltatrice in allegato agli atti di contabilità.
 - qualora non pervengano o pervengano incompleti gli atti di contabilità.
4. L'Azienda si impegna ad adottare tempestivamente i provvedimenti amministrativi idonei a consentire l'esecuzione dei pagamenti entro le scadenze previste dal presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/2012, previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC (se i professionisti hanno personale dipendente) o alle casse di previdenza dei rispettivi albi o ordini professionali.
5. Saranno liquidate solamente le attività effettivamente svolte. Se, pertanto, alcune attività indicate nel preventivo di parcella non saranno realizzate, in quanto non ritenute necessarie dall'Azienda, il relativo importo verrà detratto dal compenso finale spettante.

ARTICOLO 14 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato deve comunicare all'Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Azienda sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 12.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
 - a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1;
3. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
4. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
5. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
6. La violazione delle prescrizioni di cui a presente articolo comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
7. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ARTICOLO 15 – DIRITTI SUI PROGETTI

1. Gli elaborati resteranno di proprietà dell'Azienda la quale potrà darvi o meno esecuzione, introdurre le varianti ed aggiunte che saranno ritenute necessarie ai fini dell'esecuzione senza che il progettista possa sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali e caratterizzanti, ovvero utilizzarli per futuri interventi.

ARTICOLO 16 – NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:
 - D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 e successive modifiche ed integrazioni;
 - D.P.R. 05/10/20010 n° 207 e successive modifiche ed integrazioni per gli articoli non abrogati;
 - D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
 - L. 20/03/1895 n. 2248;
 - articolo 2229 e seguenti del Codice Civile.
2. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il presente contratto, il Capogruppo in nome e per conto dei mandanti, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. In qualità di Capogruppo ed in nome e per conto dei mandanti assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Si impegna a dare comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 17 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 32 del 18 dicembre 2013, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.
2. Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del D.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta la risoluzione del contratto.
3. Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.P.R. n. 62 del 2013.

ARTICOLO 18 – NORME GENERALI

1. Il Capogruppo, in nome e per conto dei mandanti, si obbliga a fornire all'Azienda ogni necessaria assistenza e a riprodurre sugli elaborati tutte le modifiche ed aggiunte di particolari e di dettagli che siano ritenute necessarie dall'Amministrazione o che siano richieste dagli organi competenti senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto dall'articolo 5.
2. Il Capogruppo, in nome e per conto dei mandanti, si impegna inoltre ad ottemperare a quanto indicato nella relazione metodologica in sede d'offerta.
3. Il Capogruppo, in nome e per conto dei mandanti, dovrà attendere personalmente e continuamente all'espletamento del compito conferito e, qualora si avvalga di personale da lui dipendente, di consulenti o di altre forme di collaborazione, rimane comunque responsabile anche dell'operato altrui sia verso l'Azienda che verso terzi, fatte salve le responsabilità specifiche di ogni singolo collaboratore.
4. Qualora per l'eccessivo costo dell'intervento o per altro insindacabile motivo l'Azienda ritenesse di non dar corso alla progettazione l'incarico si intenderà concluso senza possibilità di opposizione o reclamo. In tal caso, per il lavoro eseguito, spetterà al Tecnico incaricato un onorario determinato in base alle effettive prestazioni effettuate.

ARTICOLO 19 – CONTENZIOSO

1. Per quanto non espressamente regolato dal presente disciplinare le parti troveranno di volta in volta un accordo facendo riferimento alle disposizioni del codice Civile.
2. Le eventuali controversie in ordine all'applicazione delle clausole della presente convenzione saranno deferite al Tribunale di Udine o secondo le disposizioni vigenti al momento dell'insorgere della controversia.
3. È escluso il ricorso al giudizio arbitrale.

ARTICOLO 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Azienda risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Azienda, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni e agli obblighi di cui all'articolo 5.
3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:
 - a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;
 - b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18; g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - f) reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
 - g) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.
4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ARTICOLO 21 – NORME FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Azienda solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Azienda solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Azienda solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa, in applicazione dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329,

1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Azienda solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.

5. È sempre facoltà discrezionale dell'Azienda non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

IL TECNICO INCARICATO

L'Azienda

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e succ. mod. ed int.